



# **COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**

**Prov. di Como**

**Regolamento per l'applicazione dell'addizionale  
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.08.2013)

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## **Art. 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef**

Il Comune di Campione d'Italia istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente ai contribuenti residenti e non residenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale siano iscritti nei propri registri anagrafici, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute, crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

## **Art. 3 - Determinazione dell'aliquota**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale viene determinata annualmente dal Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

## **Art. 4 - Esenzioni**

L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 7.500,-- (settemilacinquecento/00).

Se il reddito supera la soglia di esenzione di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

## **Art. 5 - Versamento**

Il versamento dell'addizionale Comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune secondo le modalità di cui al D.M. 05/10/2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Art. 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.